

OPPORTUNITA'

## CORONAVIRUS

16 luglio 2020

### Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito di imposta per la sanificazione ed acquisto di DPI

#### In breve

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 259854 e la Circolare 20/E che chiariscono i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta per la sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione individuale.

TES/RS 222/20

#### Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

#### Credito di imposta per la sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione individuale

Il decreto Rilancio<sup>(1)</sup> ha introdotto la possibilità di fruire di un credito di imposta per la sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e spettante fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo del totale dei fondi stanziati (€ 200 milioni per il 2020).

Il 10 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 259854 riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito e la Circolare n. 20/E a commento (rispettivamente in Allegato 1 e Allegato 2).

#### Spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati. Al riguardo la Circolare n. 20/E conferma l'agevolazione anche per le attività di sanificazione svolte in economia<sup>(2)</sup>;
- l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti di sicurezza

- europei, incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

### Documentazione di supporto

È necessario conservare i documenti attestanti l'acquisto e, dove richiesto, i documenti attestanti la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Per le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti è necessario conservare anche l'apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti.

### Modalità di applicazione

Sono previste diverse fasi per la fruizione dell'incentivo.

La prima fase, dal 20 luglio al 7 settembre 2020, prevede la possibilità di inoltrare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, in cui è necessario indicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente e l'importo che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, secondo il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>(3)</sup>. Entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o la non accettazione, con le relative motivazioni.

La seconda fase prevede, entro l'11 settembre, l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con cui sarà definito l'ammontare del credito d'imposta fruibile per ciascun beneficiario, nel caso in cui il totale delle richieste sia superiore ai fondi stanziati.

Infine, sarà possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

### Allegati



[Allegato 1 - Provvedimento n259854.pdf](#)



[Allegato 2 - Circolare 20-E.pdf](#)

### Note

(1) Art. 125 DL 34/2020 Rilancio;

(2) In tal caso, sarà agevolato, ad esempio, il costo azienda dei dipendenti per il tempo impiegato nella attività agevolabili e/o le spese per i prodotti disinfettanti impiegati;

(3) [Modello "Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione"](#).